

Dimissioni on-line e procedura anche presso i Consulenti del lavoro

Il decreto correttivo del Jobs Act, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 23 Settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 151 (c.d. Decreto Semplificazioni), tra le altre cose, ha previsto che la procedura relativa alla presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l'assistenza dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La modifica è stata apportata su richiesta della Commissione XI – lavoro della Camera dei deputati del 21 luglio 2016.

Inoltre, viene chiarito che la procedura telematica non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La nuova disposizione sarà operativa il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

.....

Nelle novità introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act (che Vi abbiamo brevemente presentato con la ns. comunicazione di ieri, ndr.), viene previsto l'inserimento tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli i “consulenti del lavoro” e le “sedi territoriali del nuovo ispettorato nazionale del lavoro”.

Formalmente , stando alla disposizione introdotta nel testo di legge, la norma dovrebbe riguardare esclusivamente i professionisti iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro e tenere fuori, invece, ogni altro professionista (avvocati, commercialisti ecc.) che, ai sensi della legge n. 12/1979, svolge l'attività di consulenza del lavoro.

In aggiunta , sempre in tema di dimissioni e risoluzioni consensuali del lavoro online, è stata introdotta una novità riguardante le pubbliche amministrazioni. Il comma 8-bis aggiunto all'art. 26 del DLgs n. 151/2015 precisa che la procedura telematica non si applica “ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Questa disposizione in effetti è una precisazione normativa di una prassi già in uso (vedi il punto 1.2 della circolare n. 12/2016 e la Faq n. 2 , in cui il Ministero del Lavoro ha precisato che la procedura online non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego).

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Qui di seguito Vi riportiamo il testo del nuovo articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

Art. 26 – Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

1. *Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.*
2. *Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.*
3. *Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.*
4. ***La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.***
5. *Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.*
6. *All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

7. *I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.*
8. *Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.*
- 8 – bis ***Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.***

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)